



Via Gregorio Allegri, 14  
00198 Roma  
Telefono 06-84911  
Fax 06-8553237

## COMUNICATO STAMPA

Roma, 28 Luglio 2011

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 85 lettera C) paragrafo IV) delle NOIF in relazione all'art.10, comma 3, del C.G.S., e all'art. 90, comma 2, delle NOIF:

- Il Sig. **CAVERNI Alberto**, legale rappresentante pro-tempore della Società Alma Juventus Fano 1906 S.r.l.;
- Il Sig. **PARUCCINI Maurizio**, con poteri di rappresentanza legale della Società Alma Juventus Fano 1906 S.r.l. ;

per non aver provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011(III Trimestre), entro il termine del 16.05.2011, stabilito dalle disposizioni federali, e per non avere ancora provveduto, alla terza scadenza, al pagamento degli emolumenti della mensilità di dicembre 2010 (II Trimestre);

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **Alma Juventus Fano 1906 S.r.l.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti pro-tempore.

per la violazione dell'art. 85 lettera C) paragrafo V) delle NOIF in relazione all'art.10, comma 3, del C.G.S., e all'art. 90, comma 2, delle NOIF :

- Il Sig. **CAVERNI Alberto**, legale rappresentante pro-tempore della Società Alma Juventus Fano 1906 S.r.l.;

- Il Sig. **PARUCCINI Maurizio**, con poteri di rappresentanza legale della Società Alma Juventus Fano 1906 S.r.l.;

per non aver provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011(III Trimestre), entro il termine del 16.05.2011, stabilito dalle disposizioni federali, e per non avere ancora provveduto, alla terza scadenza, al versamento delle ritenute Irpef degli emolumenti relativi alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 (II Trimestre), nonché dei contributi Enpals relativi agli emolumenti delle mensilità di novembre e dicembre 2010;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **Alma Juventus Fano 1906 S.r.l.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti pro-tempore.